



La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, riunitasi il giorno

11 aprile 2024 alle ore 11.00

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo Giovanni PRESENTE

COMPONENTI

Agrusti Michelangelo	PRESENTE
Paniccia Massimo	PRESENTE
Pascolo Silvano	PRESENTE
Pillon Fabio	PRESENTE
Seminara Eva	PRESENTE
Vendrame Gino	PRESENTE
Vogrig Michela	PRESENTE

REVISORI DEI CONTI

Martini Andrea	ASSENTE
Camilotti Alberto Maria	PRESENTE
Cussigh Elena	PRESENTE

SEGRETARIO

Pilutti Maria Lucia PRESENTE

ha adottato la presente deliberazione



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Ratifica Determinazione presidenziale n. 202400009: Udine e Gorizia Fiere Spa – assemblea straordinaria e ordinaria dell'11.03.2024

Visti:

- la Legge 29.12.1993 n. 580 s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 avente ad oggetto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;
- il DPR n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine per il periodo 2023-2028;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 202300009 del 09.10.2023 avente per oggetto “Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell’articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i.” con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;
- la Deliberazione del Consiglio camerale del 27.10.2023 avente per oggetto “Elezione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine”;
- il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- lo Statuto della Camera di commercio di Pordenone Udine attualmente in vigore;

Considerato che la Camera di commercio detiene una quota di partecipazione nella società Udine Gorizia Fiere S.p.A di nominali 2.981.974, pari al 48,96% del capitale sociale;

Ricordato che:

- Udine e Gorizia Fiere S.p.A. ha per oggetto sociale l’organizzazione, la coordinazione e la gestione dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei servizi rivolti alla promozione e alla commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi;
- in particolare, la società gestisce il quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche;
- l’attività della società è finalizzata ad incentivare e promuovere le economie locali nonché a valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con specifico riguardo ai settori che caratterizzano l’economia friulana e regionale;
- la partecipazione della Camera di commercio di Pordenone -Udine in Udine e Gorizia Fiere S.p.A. risulta ammessa dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017, in quanto rientrante nelle proprie finalità istituzionali ed in particolare ai sensi del comma 2 dell’art. 4, dove viene previsto che gli enti pubblici possano realizzare tramite le loro partecipate servizi di interesse generale, nonché ai sensi del comma 7 dello stesso articolo che così



recita: *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici.....omissis...”*;

Vista la nota prot. 179/ADP/mm del 01 marzo 2024, ns. prot. 11474 di pari data, con cui la società comunica la convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie:

Modifica Art. 1 – Denominazione sociale – valutazione su eventuale modifica denominazione sociale;

Modifica Art. 16 – Nomina dell’Organo Amministrativo – soppressione dell’intero comma 4;

Soppressione dell’Art. 21 –Situazioni impeditive; soppressione dell’intero articolo del TITOLO VII - SITUAZIONI IMPEDITIVE e rinumerazione dei successivi articoli da 21 a 26.

parte Ordinaria

1. Prime valutazioni ed indirizzi dei Soci su futuro utilizzo spazi e attività della Società per aggiornamento Piano strategico 2024-2026;

2. Presentazione possibile modifica ed impiego padiglione n. 6.

Tenuto con che, per quanto riguarda la parte straordinaria, il 7 marzo 2024, (ns. prot. 12649), la società ha inviato via Pec la bozza di statuto contenente le modifiche sopra indicate, allegata al presente atto di cui forma parte integrante;

Preso atto che in particolare i seguenti articoli dello statuto sono stati oggetto di modifica:

Art. 1 – Denominazione sociale – la modifica della attuale denominazione sociale verrà definita in sede di assemblea;

Art. 16 – Nomina Organo amministrativo – soppressione dell’intero comma 4 relativo ai requisiti degli amministratori:

“Gli amministratori devono essere nominati tra persone di comprovata professionalità che soddisfino i requisiti di cui all’art. 1 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.12.1998, n. 516 co. 1 lett. a) b) e c) e, fermo restando il disposto dell’art. 2382 del Codice Civile, non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali non soddisfino i requisiti di onorabilità di cui all’4 del Decreto del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.12.1998, n. 516.”;

Titolo VII Situazioni Impeditive - Art. 21 – Situazioni impeditive – eliminazione dell’intero titolo:

“Non possono ricoprire cariche di amministratori e sindaci coloro che, almeno per due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell’ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero. Il divieto ha durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi amministrativi dell’impresa.”

Considerato che nello statuto attualmente in vigore il comma 4 dell’articolo 16 – Nomina Organo amministrativo e il Titolo VII – Situazioni impeditive, recepisce le disposizioni del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono



funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

Considerato che tali requisiti risultano essere eccessivamente stringenti rispetto all'attività svolta dalla società ed alle caratteristiche e competenze richieste alla governance;

Dato atto che, in ogni caso, verrà verificata l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in capo ai soggetti indicati per la nomina ad amministratori ai sensi della D.Lgs 39/2013.

Ritenuto di approvare le modifiche statutarie sopra indicate;

Ritenuto di rimettere alle valutazioni ed alle decisioni dell'assemblea gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria;

tutto ciò premesso e vista l'urgenza con cui è stata adottata la determinazione in parola, in considerazione della data dell'assemblea fissata per l'11 marzo 2024, nell'impossibilità di convocare in tempi utili la Giunta camerale,

la Giunta Camerale all'unanimità

DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale n. 2024000009 con cui era stato deciso:

di prendere atto ed approvare le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

1. di approvare le modifiche statutarie di cui alla bozza di statuto allegata al presente atto, di cui forma parte integrante;
2. di rimettere alle valutazioni ed alle decisioni dell'assemblea gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente